

IL DIRIGENTE

VISTA	la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme
	in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- **VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 che ha previsto l'indizione di un concorso ordinario, per titoli ed esami, su base regionale, per posti comuni e di sostegno, di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione 20 aprile 2020, n. 201, recante disposizioni per i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;
- VISTI gli artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20, c. 2 del citato D.M. 20 aprile 2020, n. 201, che disciplinano le modalità e i requisiti per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 3 giugno 2020, n. 649, che ha rideterminato il contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale ordinaria di cui al citato D.D. n. 499 del 21 aprile 2020;
- **VISTO** il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 01 luglio 2020, n. 749, che ha introdotto disposizioni integrative al citato D.D. n. 499 del 21 aprile 2020;
- VISTO il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali";
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 11 giugno 2021, n. 826, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante "Disposizioni concernenti il



concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73";

VISTO

il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 5 gennaio 2022, n. 23, recante "Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: << Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado>>, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106":

VISTO l'art. 3 del D.D. 499/2020, che disciplina i requisiti di ammissione dei candidati;

VISTO 1'art 3 del D.D. 23/2022, concernente le prove di esame del concorso;

VISTO

il proprio D.D. n. 126 del 18.03.2022, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D. n. 499 del 21.04.2020, così come modificato dal D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022, per la procedura relativa alla classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella Scuola Secondaria di I grado);

VISTI

l'art. 15, c. 3 del D.D. 499/2020 e l'art. 7, c. 3 del D.D. n. 23/2022 secondo i quali: "Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale";

VISTI

l'art. 14, c. 1 del D.D. 499/2020 e l'art. 7, c. 7 del D.D. n. 23/2022 secondo i quali: "Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'art. 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso";

VISTO

l'Allegato 1 del citato D.D. n. 649/2020 che, per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella Scuola Secondaria di I grado), prevede, per la Regione Umbria, un contingente di posti pari a n. 52;

VISTO

l'Allegato 2 del suindicato D.D. n. 649/2020 riguardante il prospetto delle regioni senza aggregazioni territoriali nel quale si precisa che per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella Scuola Secondaria di I grado) risulta essere l'USR UMBRIA responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione della graduatoria di merito della Regione UMBRIA;

VISTO

in particolare, l'art. 3, comma 8, del D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, secondo il quale "I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale";

VISTO

il proprio D.D. prot. n. 408 del 27.06.2022 con il quale sono stati approvati, ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 7, del D.D. n. 23/20222, la graduatoria di merito e l'elenco non graduato dei candidati del concorso indetto con D.D. n. 499/2020 e D.D. n. 23/2022 per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella Scuola Secondaria di I grado);

VISTI

i reclami inoltrati da alcuni candidati, relativi alla predetta graduatoria;

CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice ha proceduto all'esame di siffatti reclami, all'esito del quale ha predisposto una nuova graduatoria e un nuovo elenco relativamente alla classe di concorso A022



(Italiano, storia, geografia nella Scuola Secondaria di I grado);

VISTO

inoltre, l'art. 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (pubblicata in G.U. 29/06/2022, n. 150), secondo cui "Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021";

VISTA

la nota prot. n. 26000 del 07.07.2022 del Ministero dell'Istruzione, Direzione Generale per il personale scolastico, avente per oggetto "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – D.D. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022. Quesito errato n. 30 - classe di concorso A022 Turno 2", con la quale è stato comunicato che la Commissione Nazionale aveva rilevato la presenza di un errore nel quesito n. 30 del Turno 2 e che il Ministero dell'Istruzione, per il tramite del Gestore del sistema informativo delle prove scritte, ha proceduto al ricalcolo dei punteggi delle prove scritte;

- CONSIDERATA pertanto, la necessità di procedere, ai sensi della citata normativa, all'approvazione e ripubblicazione della graduatoria di merito della classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella Scuola Secondaria di I grado), per la regione Umbria, inserendovi tutti i soggetti che hanno conseguito il punteggio minimo di cui sopra;
- VISTO l'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 sulle categorie riservatarie e i titoli di preferenza in caso di parità di punteggio totale conseguito da più candidati;
- **TENUTO CONTO** della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle indicazioni fornite dal MIUR con particolare riguardo alla riservatezza dei dati personali e sensibili nella fase di pubblicazione delle graduatorie;

DECRETA

- **Art. 1** Ai sensi dell'art. 7, c. 4 del D.D. n. 23/2022 e dell'art. 47, comma 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è approvata la nuova graduatoria di merito della procedura concorsuale ordinaria, meglio distinta in premessa, relativa ai posti comuni, per la classe di concorso A022 (Italiano, storia, geografia nella Scuola Secondaria di I grado) relativa alla Regione Umbria, così come da tabella che si allega al presente decreto e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- **Art. 2** La predetta graduatoria di merito viene trasmessa al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione ed è pubblicata nell'albo e sul sito internet dell'USR per l'Umbria.
- **Art. 3** L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualunque momento i controlli sul possesso dei requisiti di ammissione alla procedura e, in caso di carenza degli stessi, di disporre la decadenza da ogni beneficio eventualmente conseguito.



Art. 4 Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nell'albo e sul sito internet dell'USR per l'Umbria.

Il Dirigente Titolare dell'U.S.R. Umbria Dr. Sergio Repetto

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa